

## **L'ex coniuge ha diritto alla quota di T.F.R. percepito dall'altro anche in caso di sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile.**

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 4499 del 19.02.2021.

Con ordinanza n.4499/2021, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti in presenza dei quali viene riconosciuto all'ex coniuge il diritto a una percentuale del Trattamento di Fine Rapporto percepito dall'altro coniuge, nonché le conseguenze su tale diritto in caso di revoca dell'assegno di divorzio.

I Supremi Giudici hanno confermato il precedente orientamento di legittimità (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 11913/2009) in base al quale la revoca dell'assegno divorzile decorre dalla data di presentazione della domanda; di conseguenza, fin quando non interviene la revoca, il beneficiario conserva i diritti collegati, come quello di chiedere una quota di Trattamento di Fine Rapporto dell'ex coniuge.

Il provvedimento che riconosce e fissa l'assegno divorzile conserva, infatti, le proprie caratteristiche tipiche (di autorità, intangibilità e stabilità) e produce i propri effetti fin quando non interviene un altro provvedimento giurisdizionale che lo modifichi.

Quest'ultimo, secondo i principi generali dell'ordinamento, non può avere un'efficacia anteriore alla domanda giudiziale.

Poiché al riconoscimento dell'assegno di divorzio è collegata l'attribuzione di diritti connessi, l'ex coniuge beneficiario conserva il diritto di ottenere la quota del 40% dell'indennità totale di T.F.R. spettante dell'altro riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, come previsto dall'art. 12-bis Legge Divorzio.

Nell'ordinanza n. 4499/2021, i giudici hanno ribadito i seguenti principi:

1. i criteri sostanziali per ottenere una quota di T.F.R. sono i seguenti:
  - i. essere beneficiario dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5 Legge Divorzio,

- ii. non essere passato a nuove nozze (in tal caso l'assegno viene revocato ai sensi del comma 10 del citato art. 5),
  - iii. la domanda di partecipare alla quota di T.F.R. deve essere formulata prima del momento in cui cessa il rapporto di lavoro e, quindi, prima che maturi il diritto del lavoratore al percepimento dell'indennità (cfr. in tal senso Cass. Civ., sentenza n. 7239/2018);
2. la quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge in forza del precedente provvedimento giudiziale che ha riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 12-bis Legge Divorzio;
  3. in caso di sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile, il nuovo provvedimento non fa venir meno il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno per il periodo precedente;
  4. il nuovo accertamento (cui consegue la revoca dell'assegno divorzile) opera dalla data di proposizione della domanda;
  5. l'ex coniuge ha diritto a percepire la quota di T.F.R. dell'altro purché abbia depositato domanda di divorzio prima della liquidazione della predetta indennità (T.F.R.) e sia già beneficiario dell'assegno di divorzio.

Per i Supremi Giudici, quindi, la Corte di Appello di Messina, in applicazione dei sopra richiamati principi, ha correttamente rigettato il reclamo proposto dall'ex marito avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di primo grado che, in accoglimento del ricorso dell'ex moglie aveva riconosciuto alla stessa il diritto ad una percentuale del T.F.R. percepita dall'altro coniuge.

Il fatto che il Tribunale abbia revocato successivamente il diritto all'assegno divorzile (in separato giudizio), è del tutto irrilevante perché tale provvedimento opera a far data dalla proposizione della domanda e non può pregiudicare un diritto già riconosciuto da un precedente giudicato.

Per cui, la sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile, non fa venir meno il diritto alla quota del 40% del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro ex coniuge, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il loro matrimonio.

Avv. Patrizia Nero